

Codice A1806B

D.D. 10 maggio 2023, n. 1339

Aggiornamento delle disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui alla Parte II - Capo IV del D.P.R. 380/2001 e dell'allegato B alla D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021.



ATTO DD 1339/A1800A/2023

DEL 10/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Aggiornamento delle disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui alla Parte II – Capo IV del D.P.R. 380/2001 e dell'allegato B alla D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021.

Premesso che:

- la D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021, ha approvato le nuove procedure di gestione e di controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischi sismico, ed in particolare:

- ha confermato uffici tecnici regionali (di seguito “UTR”) i Settori Tecnici regionali territorialmente competenti ed il Settore Sismico ai quali, ai sensi di quanto disposto nel D.P.R. 380/2001, sono attribuite specifiche competenze in ordine all'accertamento della violazione delle disposizioni di cui alla Parte II - Capo IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche) del D.P.R. medesimo;
- ha definito modalità semplificate di trattazione delle violazioni riconducibili alle opere prive di rilevanza e ha definito gli importi degli oneri istruttori per gli adempimenti di competenza degli UTR, anche con riferimento agli accertamenti ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001;
- ha revocato le deliberazioni della Giunta regionale n.49-42336 del 21/03/1985, n.2-19274 del 6/3/1988, n.61-11017 del 17/11/2003, n.4-3084 del 12/12/2011, n.7-3340 del 3/2/2021, n.65-7656 del 21/5/2014, n.4-1470 del 5/6/2020 e n.14-2063 del 9/10/2020;
- ha demandato alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni della deliberazione medesima;

- la D.G.R. n.5-5061 del 20 maggio 2022 ha conferito l'incarico di vicedirettore della Direzione A1800A al dirigente Elio Pulzoni con delega anche per il coordinamento dei settori funzionalmente omogenei: A1806B – Sismico, A1819C – Geologico e A1821A – Protezione Civile.

Considerato che oggi la deliberazione n.10-4161 del 26 novembre costituisce il provvedimento cardine in materia sismica si ritiene necessario provvedere all'aggiornamento delle disposizioni secondo modalità omogenee in tutto il territorio regionale, e pertanto, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche, di cui alla Parte II - Capo IV del D.P.R. 380/2001 e dell'allegato B alla D.G.R. summenzionata, è necessario aggiornare e sostituire le disposizioni operative di cui alla nota prot. n.5901 del 5/2/2018 collegate alla D.G.R. n.65-7656 del 21/05/2014 oggi revocata.

Ciò premesso, il Gruppo di Lavoro, così come aggiornato dalla D.D. n.395/A1800A del 12/02/2021, coordinato dal dirigente pro-tempore del Settore Sismico, ha predisposto un documento di "Aggiornamento delle disposizioni operative afferenti lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico", allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, costituito da:

1. Premessa

2. Attività di vigilanza

2.1 Disposizioni generali

2.2 Opere ante classificazione sismica

2.3 Opere post classificazione sismica

2.4 Opere prive di rilevanza

3. Disposizioni finali

Allegato A – Quadro sinottico di riferimento per l'attività di vigilanza

Elenco 1

Elenco 2

Allegato B – Riferimenti normativi

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 10 - 4161 del 26/11/2021;

DETERMINA

di approvare, in sostituzione delle disposizioni operative di cui alla nota n.5901 del 5/2/2018, l'"Aggiornamento delle disposizioni operative afferenti lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico" di cui alla Parte II - Capo IV del D.P.R. 380/2001 e dell'allegato B alla D.G.R. n. 10-4161 26 novembre 2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

ALLEGATO

Aggiornamento delle disposizioni operative afferenti lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico

1. PREMESSA

Con la D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161:

- sono state aggiornate le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie relative alle costruzioni in zona sismica;
- è stata confermata l'individuazione dell'ufficio tecnico regionale al quale, ai sensi di quanto disposto nel D.P.R. 380/2001, sono attribuite specifiche competenze in ordine all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte II - Capo IV del D.P.R. medesimo (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche);
- sono state definite modalità semplificate di trattazione delle violazioni riconducibili alle opere prive di rilevanza;
- sono stati definiti gli importi degli oneri istruttori per gli adempimenti di competenza degli Uffici Tecnici della Regione, anche con riferimento agli accertamenti ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001.

Come stabilito dalla D.G.R. n. 10-4161/2021 citata, l'Ufficio Tecnico Regionale (di qui in avanti denominato, per brevità, UTR) per le attività in oggetto è stato individuato nel Settore Sismico per i comuni compresi nella zona 3S, e nei Settori Tecnici Regionali¹, ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza per i comuni compresi nelle zone 3 e 4, con riferimento alla classificazione del territorio della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.

Con le presenti disposizioni si intende fornire un aggiornamento delle modalità applicative ed operative per lo svolgimento delle funzioni in oggetto, sulla base delle innovazioni normative regionali e nazionali, in coerenza con le indicazioni delle Autorità giudiziarie competenti sul tema specifico.

A tal fine si sono prese a riferimento le disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica di Torino per la comunicazione della notizia di reato in materia di reati urbanistici e paesaggistici (così come aggiornate con circolare Prot. 1876/17/S.P. del 18/05/2017 e Prot. n. 4028/22/SP del 28/09/2022) e dalla Procura della Repubblica di Cuneo, Direttiva Prot. 791/2017 del 11/04/2017, dalle quali sono

¹L'Ufficio Tecnico Regionale

- per le province di Alessandria e di Asti, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti**;
- per le province di Biella e di Vercelli, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli**;
- per la provincia di Cuneo, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale – Cuneo** (esclusi i comuni in zona 3s);
- per le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania** (esclusi i comuni in zona 3s);
- per la Città metropolitana di Torino, è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino** (esclusi i comuni in zona 3s);
- per la zona 3S è individuato nella Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – **Settore Sismico - Pinerolo**.

state tratte le indicazioni di carattere generale utili per delineare un coordinamento efficace e funzionale tra le istituzioni preposte alla vigilanza e alla repressione del fenomeno legato all'abusivismo edilizio.

Esigenza prioritaria è quella di dotarsi di strumenti operativi idonei ad agire con tempestività e nel pieno rispetto della legge per informare l'Autorità giudiziaria circa i fatti che costituiscono reato, consentendole così di esercitare l'azione penale nei termini di legge e di concludere i processi entro i termini di prescrizione del reato.

Al fine di fornire puntuali riferimenti sono stati individuati i periodi temporali che hanno comportato sostanziali modifiche delle competenze in capo agli UTR ed ai Comuni a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni specifiche di trasferimento di competenze o di classificazione sismica.

Sono state anche precisate le modalità da adottare per poter adempiere, secondo linee di comportamento omogenee, le incombenze connesse con gli accertamenti tecnici previsti nell'ambito del procedimento più generale di accertamento di responsabilità penali da parte dell'Autorità giudiziaria preposta.

Sono stati inoltre riportati i riferimenti normativi richiamando gli articoli del D.P.R. 380/2001 che regolamentano le procedure da adottare da parte degli UTR. In particolare sono state richiamate le disposizioni specifiche della Parte I - Titolo IV e della Parte II - Capo II e IV al fine di evidenziare le differenze delle competenze in capo agli UTR ed ai Comuni.

2. ATTIVITA' DI VIGILANZA

2.1.DISPOSIZIONI GENERALI

Il D.P.R. 380/2001 assegna al Comune un ruolo primario in sede di prevenzione e repressione degli illeciti, di controllo del territorio e di intervento immediato e diretto verso gli abusi riscontrati ai sensi degli artt. 27 e 68 del D.P.R. stesso.

Per talune tipologie di interventi all'azione del Comune concorre anche quella della Regione e, per quanto di interesse ai fini delle presenti disposizioni, dell'UTR.

L'azione dell'UTR è diretta, a seguito dell'entrata in vigore della classificazione sismica del territorio ed al conseguente obbligo della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, alla verifica del rispetto della normativa tecnica specifica per le costruzioni in zona sismica, come definito dalla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10 - 4161.

2.2. OPERE ANTE CLASSIFICAZIONE SISMICA

Relativamente alle opere abusive realizzate prima della classificazione sismica, l'attività di vigilanza riferita alla Parte II - Capo II del D.P.R. 380/2001 (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) **non prevede funzioni a carico degli UTR** che esplicano effetti nell'ambito dei procedimenti penali conseguenti all'accertamento degli abusi.

Le uniche attività che il D.P.R. 380/2001 attribuisce agli UTR sono quelle stabilite dall'art. 70, allorché ne ricorrano le condizioni:

(art. 70):

- 1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed **eseguiti gli opportuni accertamenti**, **ordina**, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la **sospensione dei lavori**.*
- 2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.*
- 3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.*

Il processo verbale, di competenza di funzionari e agenti comunali ai sensi dell'art. 69, deve evidenziare la data di ultimazione delle opere o la presenza di lavori in corso. In assenza di attività edilizia, nulla deve essere trasmesso all'UTR in quanto non trova applicazione l'art. 70 che attribuisce agli uffici regionali solo l'onere dell'eventuale sospensione dei lavori in corso.

L'attività individuata come "**eseguiti gli opportuni accertamenti**" è da riferire esclusivamente al caso in cui si sia in presenza di attività edilizia in corso, già desumibile dalla documentazione trasmessa dal Comune, ed è finalizzata all'eventuale sospensione dei lavori.

Allo stato attuale l'attività di competenza degli UTR riferita alla Parte II - Capo II del D.P.R. 380/2001 (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) deve ritenersi del tutto residuale dopo la classificazione sismica che di fatto riconduce anche le violazioni di cui a questo Capo a violazioni delle disposizioni per le costruzioni in zona sismica (Parte II - Capo IV).

Si ricorda che dal combinato disposto dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 68, comma 1, lettera c) della L.R. 44/2000, la competenza riferita alle denunce di costruzioni in calcestruzzo armato e strutture metalliche è stata gradualmente trasferita ai Comuni territorialmente competenti a partire dal **21/02/2001**.

Nel caso si debbano regolarizzare opere realizzate in assenza di denuncia il Comune territorialmente competente riceve la cosiddetta "Denuncia Postuma"², attestandone il deposito, previa verifica formale della completezza della documentazione, e richiedendone le eventuali integrazioni.

L'unica eccezione riguarda le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, denunciate presso gli Uffici della Regione Piemonte / ex Genio Civile, realizzate in difformità rispetto al progetto depositato e prive di collaudo statico, per le quali la "Denuncia Postuma" deve essere presentata ai Settori Tecnici Regionali territorialmente competenti all'epoca del deposito, per la verifica formale della completezza della documentazione. Una copia completa della

²Già definita "Denuncia Tardiva" nella Nota Prot. n.5901 del 05/02/2018: Disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui al Capo IV della parte II del D.P.R. 380/2001 e dell'allegato B alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014.

documentazione, corredata dall'attestazione di avvenuto deposito rilasciata dall'UTR, deve essere consegnata all'Ufficio Tecnico del Comune interessato dalle opere.

Si evidenzia, che ai sensi della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951 (Istruzioni per l'applicazione delle norme sul cemento armato di cui alla legge 5 novembre 1971, n°1086), è da escludersi qualsiasi attività di verifica e di controllo e che il deposito/denuncia non è dovuto per le opere che non costituiscono un "complesso di strutture".

2.3.OPERE POST CLASSIFICAZIONE SISMICA

Le violazioni di cui al Capo IV (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) sono da riferirsi alla classificazione sismica del territorio regionale che si è modificata ed estesa nel tempo a tutta la Regione.

Dal **06/03/1982** - Il Decreto Interministeriale n. 82 del 4 febbraio 1982 (G.U. n° 64 del 6/03/1982) ha dichiarato sismici i primi 41 comuni piemontesi (Zona 2 ora ricompresa nella zona 3S)
(Vedi ALLEGATO A Elenco 1).

Dal **23/10/2005** - La D.G.R. 17 novembre 2003, n. 61-11017 - Prime disposizioni in applicazione dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" - ha confermato i comuni in zona 2, ha individuato i primi comuni in zona 3 (46 in provincia di Alessandria, 59 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 23 in provincia di Verbania) e per i restanti comuni ricadenti in zona 4 ha introdotto l'obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova costruzione identificati nell'allegato B alla D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 64-11402 (*Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2004, n. 1/DOP e Comunicato della Regione Piemonte – Settore Protezione Civile sul BUR n. 45 del 10/11/2005*)
(Vedi ALLEGATO A Elenco 2).

Dal **01/01/2012** - La D.G.R. 12 Dicembre 2011, n. 4-3084 - Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese - ha esteso l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 a tutto il territorio piemontese secondo la nuova classificazione di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058 – Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006) – Individuazione dei comuni in zona 3S ed aggiornamento dei comuni in zona 3 e zona 4.

a) Violazione ex articoli 44 e 95 del D.P.R. 380/2001

L'ipotesi che si verifica con maggior frequenza è quella che riguarda violazioni sanzionate ai sensi sia dell'art. 44 (per violazioni di carattere urbanistico-edilizio) sia dell'art. 95 (per violazioni di carattere strutturale) del D.P.R. 380/2001.

In questo caso le attività di accertamento per entrambe le violazioni e la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica sono in capo al Comune, anche se risulta presentata istanza di sanatoria per le violazioni urbanistiche.

Secondo quanto prescritto dall'art. 96 il processo verbale dell'accertamento viene trasmesso all'UTR da parte del Comune per gli adempimenti di competenza (essendo il verbale stesso già inviato alla Procura con la comunicazione di notizia di reato, all'UTR sarà trasmessa una copia del verbale).

Al fine di rendere più tempestivi ed efficaci tali adempimenti, l'allegato B della D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 ha previsto che la trasmissione del verbale da parte del Comune sia accompagnata da una relazione tecnica e da idonea documentazione atta ad evidenziare in modo il più possibile circostanziato l'abuso strutturale oggetto di verifica da parte dell'UTR nonché l'indicazione delle opportune informazioni in ordine alla sanabilità urbanistico-edilizia delle opere o all'eventuale emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori o dell'ordine di demolizione.

Ricevuti gli atti l'UTR competente per territorio esegue gli eventuali ulteriori accertamenti, anche avvalendosi del Corpo di Polizia municipale, ed in caso di lavori strutturali in corso, qualora il Comune non vi abbia già provveduto, ne ordina la sospensione con proprio atto, osservando le modalità descritte nell'art. 97.

Gli ulteriori accertamenti, ai sensi dell'art. 96, sono verifiche di carattere tecnico da effettuarsi, ove ritenuto necessario, sulla base del progetto strutturale³ dell'opera, tenendo conto della documentazione trasmessa dal Comune.

Per garantire certezza dei tempi e consentire il rispetto del termine di conclusione della procedura di accertamento, le eventuali integrazioni devono essere trasmesse entro un termine non superiore a 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Gli esiti dell'istruttoria dell'UTR e degli eventuali accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 96, comma 2 del D.P.R. 380/2001, come precisato nell'allegato B alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10 – 4161, devono essere comunicati all'Autorità giudiziaria procedente, entro **120** giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e della documentazione trasmessi dal Comune.

Tale comunicazione deve avvenire secondo le modalità e le indicazioni impartite dalle Procure della Repubblica competenti per territorio.

Il progetto strutturale, come eventualmente modificato/integrato a seguito dell'accertamento tecnico dell'UTR, dovrà essere depositato presso lo Sportello Unico dell'edilizia comunale, da parte del Committente, ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 corredato dagli eventuali atti conseguenti (es. collaudo statico, DRE, ecc.).

b) Violazioni ex articolo 95 del D.P.R. 380/2001

Nel caso in cui vi sia unicamente violazione delle norme sulle costruzioni in zone sismiche, l'accertatore (che ai sensi della D.G.R. 10-4161 del 26/11/2021_Allegato B_paragrafo 3_terzo capoverso è comunque il Comune) dopo aver trasmesso la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica invia immediatamente copia del processo verbale all'UTR, il quale effettua gli eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico anche avvalendosi del Corpo di Polizia municipale. Nel caso in cui l'accertatore non vi abbia provveduto l'UTR trasmetterà la denuncia alla Procura della Repubblica competente ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.

³Il progetto strutturale deve acclarare la conformità delle opere eseguite rispetto alle norme tecniche di riferimento all'epoca di realizzazione. Oltre al progetto, quando previsto dalla norma per la denuncia ordinaria, dovrà essere redatto il Certificato di Collaudo e si ritiene che lo stesso debba essere rilasciato da un soggetto terzo rispetto al professionista che ha curato la valutazione della sicurezza delle opere abusivamente realizzate.

Se non vi ha già provveduto il comune, l'UTR deve provvedere, ove i lavori siano in corso, ad ordinarne la sospensione ai sensi dell'articolo 97.

Gli esiti dell'istruttoria dell'UTR e degli eventuali accertamenti tecnici ai sensi dell'art. 96, comma 2 del D.P.R. 380/2001, come precisato nell'allegato B alla D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10 – 4161, devono essere comunicati all'Autorità giudiziaria procedente, entro **120** giorni dal ricevimento del verbale di accertamento e della documentazione trasmessi dal Comune.

Tale comunicazione deve avvenire secondo le modalità e le indicazioni impartite dalle Procure della Repubblica competenti per territorio.

2.4.OPERE PRIVE DI RILEVANZA

Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità

Nel caso di fattispecie nelle quali siano riscontrate violazioni sanzionate sia dall'art. 44 sia dall'art. 95 del D.P.R. 380/2001, oppure fattispecie che comportano solo violazioni di cui all'art. 95, riferite ad interventi "**privi di rilevanza per la pubblica incolumità**" di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 e rientranti nell'Elenco A2 dell'allegato A della D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161, l'accertamento tecnico previsto dall'art. 96. comma 2 del D.P.R. 380/2001 non risulta necessario in quanto assolto dalla presentazione della denuncia semplificata ex post presso lo Sportello Unico comunale.

Lo Sportello Unico comunale è tenuto a trasmettere la comunicazione della violazione alla Procura della Repubblica competente per territorio e, in tali casi, **non** è dovuta alcuna comunicazione all'UTR.

Tale procedura si applica anche a tutte le violazioni per opere ed interventi riconducibili a quelle indicati nell'Allegato A Elenco A2 della D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 (Delibera di aggiornamento della D.G.R. 15 gennaio 2021, n. 5 – 2756) indipendentemente dalla data di esecuzione.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Questo documento aggiorna e sostituisce le disposizioni di cui alla nota prot. n. **5901** del **5 febbraio 2018**.

Le disposizioni contenute nel presente documento sono maturate sulla base delle esperienze condotte negli anni di applicazione delle procedure di prevenzione del rischio sismico, ora riordinate e semplificate nella D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10 – 4161. Si tratta di disposizioni elaborate a seguito della lettura coordinata delle norme del D.P.R. 380/2001 con pronunce giurisprudenziali e note dottrinali, anche alla luce di un quadro normativo nazionale ormai datato che si auspica sia aggiornato affinché sia completamente allineato alle procedure vigenti in ambito urbanistico-edilizio.

Si ricorda che eventuali specifiche direttive ed aggiornamenti delle Procure della Repubblica territorialmente competenti dovranno essere assunte a riferimento da parte degli UTR segnalandone il contenuto alla Direzione scrivente, ai fini del coordinamento delle attività di vigilanza.

Tutti i riferimenti normativi regionali, in materia sismica, sono reperibili anche sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prevenzione-rischio-sismico>

ALLEGATO A

Quadro sintetico di riferimento per l'attività di vigilanza

OPERE ANTE CLASSIFICAZIONE SISMICA

RIFERIMENTO CRONOLOGICO: dal 18/04/1940
(TUTTI I COMUNI)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

R.D. n. 2229 del 16 novembre, 1939 (ora abrogato dal D.lgs 13 dicembre 2010, n. 212, pubblicato nella G.U. n. 92 del 18/04/1940, supplemento ordinario n. 92).

TIPOLOGIA OPERE STRUTTURALI SOGGETTE:

opere in conglomerato cementizio semplice od armato la cui stabilità possa comunque interessare la pubblica incolumità con l'obbligo da parte del costruttore di denuncia alla Prefettura prima di iniziare le opere.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DENUNCIA POSTUMA:

- *progetto rispondente alla normativa di riferimento vigente all'epoca della costruzione;*
- *collaudo rispondente alla normativa di riferimento vigente all'epoca della costruzione.*

UFFICIO COMPETENTE AL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA POSTUMA:

Il Comune ove sono stati realizzati gli interventi strutturali abusivi.

RIFERIMENTO CRONOLOGICO: dal 6/01/1972
(TUTTI I COMUNI)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge n. 1086 del 05/11/1971.

Circolare del Ministero dei lavori pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951

TIPOLOGIA OPERE STRUTTURALI SOGGETTE:

- opere in **conglomerato cementizio armato normale** quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- opere in **conglomerato cementizio armato precompresso** quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- opere a **struttura metallica** quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DENUNCIA POSTUMA:

- *progetto rispondente alla normativa di riferimento vigente all'epoca della costruzione;*
- *collaudo rispondente alla normativa di riferimento vigente all'epoca della costruzione.*

UFFICIO COMPETENTE AL RICEVIMENTO DENUNCIA POSTUMA:

Il Comune ove sono stati realizzati gli interventi strutturali abusivi.

L'unica eccezione riguarda le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica denunciate presso gli Uffici della Regione Piemonte / ex Genio Civile realizzate in difformità rispetto al progetto depositato **e prive di collaudo statico**, per le quali la "Denuncia Postuma" deve essere presentata ai Settori Tecnici Regionali territorialmente competenti all'epoca del deposito.

OPERE POST CLASSIFICAZIONE SISMICA

RIFERIMENTO CRONOLOGICO:

dal 06/03/1982

(I COMUNI DELL'ELENCO 1)

dal 23/10/2005

(I COMUNI DELL'ELENCO 1 E DELL'ELENCO 2)

dal 01/01/2012

(TUTTI I COMUNI)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

LEGGE 64/1974

DPR 380/2001

Normativa Tecnica vigente al momento dell'abuso

DGR 10-4161 del 26/10/2021 – Allegato B

TIPOLOGIA OPERE STRUTTURALI SOGGETTE:

Tutte le costruzioni

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DENUNCIA POSTUMA:

- *progetto rispondente alla normativa di riferimento vigente all'epoca della costruzione;*

- *collaudo/DRE rispondente alla normativa di riferimento vigente all'epoca della costruzione.*

UFFICIO COMPETENTE AL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA POSTUMA:

- UTR nel caso di opere di cui all'Elenco A1 dell'allegato A DGR 10-4161 del 26/11/2021 (opere strategiche e rilevanti);

- Comune per le rimanenti opere.

UFFICIO COMPETENTE ALL'ACCERTAMENTO TECNICO ART.96 D.P.R. 380/2001:

- UTR.

OPERE PRIVE DI RILEVANZA

**RIFERIMENTO CRONOLOGICO:
ante e post classificazione sismica
(TUTTI I COMUNI)**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161

TIPOLOGIA OPERE STRUTTURALI SOGGETTE:

interventi **“privi di rilevanza per la pubblica incolumità”** di cui all’art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 e rientranti nell’Elenco A2 dell’Allegato A della D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA DENUNCIA SEMPLIFICATA EX POST:

- *denuncia semplificata corredata dalla dichiarazione asseverata del tecnico abilitato attestante la conformità delle opere strutturali alla normativa tecnica per le costruzioni vigente all’epoca di esecuzione dei lavori;*
- *dichiarazione di regolare esecuzione (DRE) da parte del Direttore dei Lavori ex art. 67 comma 8 ter del DPR 380/2001 e smi.*

UFFICIO COMPETENTE AL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA SEMPLIFICATA EX POST:

Il Comune ove sono stati realizzati gli interventi strutturali abusivi.

ELENCO 1

3.1. Comuni classificati con il Decreto Interministeriale n. 82 del 4 febbraio 1982 (G.U. N° 64 del 6/03/1982):

1.	Angrogna	TO
2.	Bagnolo Piemonte	CN
3.	Bibiana	TO
4.	Bobbio Pellice	TO
5.	Bricherasio	TO
6.	Campiglione-Fenile	TO
7.	Cantalupa	TO
8.	Coazze	TO
9.	Cumiana	TO
10.	Fenestrelle	TO
11.	Frossasco	TO
12.	Garzigliana	TO
13.	Giaveno	TO
14.	Inverso Pinasca	TO
15.	Luserna S. Giovanni	TO
16.	Lusernetta	TO
17.	Macello	TO
18.	Massello	TO
19.	Osasco	TO
20.	Perosa Argentina	TO
21.	Perrero	TO
22.	Pinasca	TO
23.	Pinerolo	TO
24.	Pomaretto	TO
25.	Porte	TO
26.	Prali	TO
27.	Pramollo	TO
28.	Prarostino	TO
29.	Roletto	TO
30.	Rorà	TO
31.	Roure	TO
32.	Salza di Pinerolo	TO
33.	San Germano Chisone	TO
34.	San Pietro Val Lemina	TO
35.	San Secondo di Pinerolo	TO
36.	Sant'Antonino di Susa	TO
37.	Torre Pellice	TO
38.	Usseaux	TO
39.	Villar Focchiardo	TO
40.	Villar Pellice	TO
41.	Villar Perosa	TO

ELENCO 2

3.2. Comuni classificati con la D.G.R. 17 novembre 2003, n. 61-11017 (efficacia dal **23/10/2005**):

1	Acceglio	CN
2	Aisone	CN
3	Albera Ligure	AL
4	Almese	TO
5	Alto	CN
6	Antrona Schieranco	VB
7	Argentera	CN
8	Arquata Scrivia	AL
9	Avigliana	TO
10	Avolasca	AL
11	Baceno	VB
12	Bardonecchia	TO
13	Barge	CN
14	Bellino	CN
15	Bernezzo	CN
16	Beura-Cardezza	VB
17	Bognanco	VB
18	Borghetto Di Borbera	AL
19	Borgo San Dalmazzo	CN
20	Borgone Susa	TO
21	Bosio	AL
22	Boves	CN
23	Briga Alta	CN
24	Brignano-Frascata	AL
25	Bruzolo	TO
26	Buriasco	TO
27	Bussoleno	TO
28	Buttigliera Alta	TO
29	Cabella Ligure	AL
30	Calasca-Castiglione	VB
31	Canosio	CN
32	Cantalupo Ligure	AL
33	Caprauna	CN
34	Caprie	TO
35	Caraglio	CN
36	Carezzano	AL
37	Carrega Ligure	AL
38	Carrosio	AL
39	Cartignano	CN
40	Casasco	AL
41	Cassano Spinola	AL
42	Casteldelfino	CN
43	Castellania	AL
44	Castelmagno	CN
45	Cavour	TO
46	Celle Di Macra	CN
47	Ceppo Morelli	VB
48	Cerreto Grue	AL
49	Cervasca	CN
50	Cesana Torinese	TO
51	Chianocco	TO
52	Chiomonte	TO
53	Chiusa Di San Michele	TO
54	Claviere	TO
55	Condove	TO
56	Costa Vescovato	AL
57	Crevoladossola	VB
58	Crissolo	CN
59	Crodo	VB
60	Demonte	CN
61	Dernice	AL
62	Domodossola	VB
63	Dronero	CN
64	Elva	CN

65	Entracque	CN
66	Exilles	TO
67	Fabbrica Curone	AL
68	Fraconalto	AL
69	Frassinio	CN
70	Gaiola	CN
71	Garbagna	AL
72	Gavazzana	AL
73	Gavi	AL
74	Giaglione	TO
75	Gravere	TO
76	Gremiasco	AL
77	Gronzona	AL
78	Limone Piemonte	CN
79	Macra	CN
80	Macugnaga	VB
81	Marmora	CN
82	Masera	VB
83	Mattie	TO
84	Meana Di Susa	TO
85	Melle	CN
86	Moiola	CN
87	Mompantero	TO
88	Momperone	AL
89	Mongiardino Ligure	AL
90	Montacuto	AL
91	Montecrestese	VB
92	Montegioco	AL
93	Montemale Di Cuneo	CN
94	Montemarzino	AL
95	Monterosso Grana	CN
96	Montescheno	VB
97	Mornese	AL
98	Oncino	CN
99	Ormea	CN
100	Ostana	CN
101	Oulx	TO
102	Paderna	AL
103	Paesana	CN
104	Pallanzeno	VB
105	Parodi Ligure	AL
106	Piedimulera	VB
107	Pietraporzio	CN
108	Piscina	TO
109	Pontechianale	CN
110	Pozzol Groppo	AL
111	Pradleves	CN
112	Pragelato	TO
113	Prazzo	CN
114	Premia	VB
115	Reano	TO
116	Rittana	CN
117	Roaschia	CN
118	Robilante	CN
119	Roccabruna	CN
120	Roccaforte Ligure	AL
121	Roccasparvera	CN
122	Roccavione	CN
123	Rocchetta Ligure	AL
124	Rubiana	TO
125	Salbertrand	TO
126	Sambuco	CN
127	Sampeyre	CN
128	San Cristoforo	AL
129	San Damiano Macra	CN
130	San Didero	TO
131	San Giorio Di Susa	TO
132	San Sebastiano Curone	AL
133	Sanfront	CN

134	Sant'agata Fossili	AL
135	Sant'ambrogio Di Torino	TO
136	Sardigliano	AL
137	Sarezzano	AL
138	Sauze D'oulx	TO
139	Sauze Di Cesana	TO
140	Seppiana	VB
141	Serravalle Scrivia	AL
142	Sestriere	TO
143	Stazzano	AL
144	Stroppo	CN
145	Susa	TO
146	Trana	TO
147	Trasquera	VB
148	Trontano	VB
149	Vaie	TO
150	Valdieri	CN
151	Valgioie	TO
152	Valgrana	CN
153	Valloriate	CN
154	Valmala	CN
155	Vanzone Con San Carlo	VB
156	Varzo	VB
157	Venaus	TO
158	Vernante	CN
159	Viganella	VB
160	Vignole Borbera	AL
161	Vignolo	CN
162	Villadossola	VB
163	Villalvernia	AL
164	Villar Dora	TO
165	Villar San Costanzo	CN
166	Villaromagnano	AL
167	Vinadio	CN
168	Voltaggio	AL

ALLEGATO B

Riferimenti normativi

(Di seguito sono riportati gli articoli del D.P.R. 380/2001 da assumere come riferimento per tutti gli interventi realizzati, anche abusivamente, prima dell'entrata in vigore della classificazione sismica).

PARTE SECONDA – Normativa tecnica per l'edilizia (sono le disposizioni che costituivano la legge 1086 del 1971)

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche: dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti interministeriali.

Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica – Competenza trasferita ai Comuni ai sensi dell'art. 68, comma 1 lettera c) della L.R. 44/2000 a far data dal 21/02/2001.

Si riporta inoltre lo stralcio della **CIRCOLARE del Servizio tecnico centrale 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951** avente ad oggetto: "Legge 5 novembre 1971, N. 1086. Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica. Istruzioni per l'applicazione". La circolare è un utile riferimento per la trattazione delle violazioni edilizie poste in essere prima della classificazione sismica del sito interessato, in quanto definisce puntualmente quali erano i compiti dell'Ufficio tecnico Regionale.

La Circolare riporta:

... omissis ...

L'art. 1 della Legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative, le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura metallica. Qualche dubbio è sorto invece sull'interpretazione del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate come tali "le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica".

In altri termini si considerano, ai sensi della Legge 1086, opere conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un "complesso di strutture", ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica.

Sono quindi escluse dall'applicazione dell'art. 4 della Legge, oltre alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera.

...omissis.....

L'Ufficio del Genio Civile, nell'attuazione delle prescrizioni dell'art. 4, ha il compito di verificare che la documentazione presentata comprenda i seguenti elaborati:

- a) i disegni dell'opera e la relazione di calcolo;
- b) la relazione sui materiali.

Dall'esame dell'art. 4, sistematicamente inquadrato nell'intero contesto della Legge, emerge chiaramente che gli Uffici del Genio Civile hanno la sola incombenza di ricevere le denunce delle opere di cui all'art. 1 con i prescritti allegati, in duplice copia, e di restituire al denunciante una copia degli stessi con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

E' da escludere che ai predetti Uffici, oltre al controllo ovviamente necessario per accertare che siano stati in effetti allegati alle denunce progetto e relazione recanti le indicazioni richieste espressamente dall'art. 4 della Legge, spetti altresì un vero e proprio sindacato di merito in ordine al progetto. E ciò appare testualmente dimostrato anzitutto dalla precisa statuizione che la restituzione del progetto e della relazione illustrativa va effettuata al costruttore "all'atto stesso della presentazione" dei medesimi: con ciò evidentemente escludendosi qualsiasi attività di verifica e controllo intrinseco, che non troverebbe alcuno spazio per essere esercitata.

Ove le indicazioni e gli elementi richiesti dalla Legge non risultino, è legittimo il rifiuto di ricevere il progetto e di rilasciare la prescritta copia; ma non è da credere, si ripete, che gli Uffici possano sindacare l'eventuale cattiva impostazione tecnica del progetto, e meno che mai la competenza professionale del progettista. In altri termini

gli Uffici dei Genio Civile non potranno esimersi dal verificare, sul piano estrinseco, se l'allegato alla denuncia abbia le caratteristiche formali di un "progetto", vale a dire se esso abbia o meno, a prescindere dalla denominazione, il contenuto di elaborato tecnico costruttivo che solo può giustificare la classificazione come "progetto" e rechi, come tale, la sottoscrizione di un professionista tecnico, appartenente ad una delle categorie professionali cui è demandata la compilazione di progetti, indipendentemente dalle limitazioni di competenza tra diplomati e laureati.

... omissis ...

Sezione II - Vigilanza

Art. 68 (L) – Controlli: dispone che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1 (opere in conglomerato cementizio armato normale, opere in conglomerato cementizio armato precompresso e opere a struttura metallica), ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni: dispone che i funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente ed all'Ufficio Tecnico della Regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.

Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori: dispone che il dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'Ufficio Tecnico Regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.

(A seguire le norme da assumere come riferimento per tutti gli interventi realizzati, anche abusivamente, a seguito dell'entrata in vigore della classificazione sismica).

Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 - Opere disciplinate e gradi di sismicità: dispone che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'art. 52, da specifiche norme tecniche emanate con decreti interministeriali. La violazione delle prescrizioni contenute in tali decreti costituisce, come per articolo 52, illecito penale sanzionato ai sensi dell'art. 95.

Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche: sancisce l'obbligo di preventiva denuncia allo sportello unico per l'edilizia per la realizzazione di costruzioni in zona sismica (obbligo che è stato esteso dalla DGR 12 dicembre 2011, n. 4-3084, a far data dal 01/01/2012, a tutti i comuni piemontesi indipendentemente dalla zona sismica a cui appartengono).

Artt. 94 - 94 bis - Autorizzazione per l'inizio dei lavori - Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: con la D.G.R. 9 ottobre 2020, n. 14-2063 la Regione Piemonte ha aggiornato l'allegato A alla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656 sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30/04/2020, prevedendo sull'intero territorio regionale esclusivamente l'obbligatorietà della denuncia, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

Sezione III - Repressione delle violazioni

Art. 95 - Sanzioni penali: prevede la sanzione penale dell'ammenda per chiunque violi le prescrizioni del capo IV, parte II del D.P.R. 380/2001 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e dei decreti interministeriali contenenti le norme tecniche di cui agli artt. 52 e 83.

Art. 96 - Accertamento delle violazioni: disciplina le attività conseguenti all'accertamento di violazioni delle norme tecniche e gli adempimenti a carico dell'ufficio tecnico regionale:

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'art. 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

Art. 97 - Sospensione dei lavori: dispone che l'ufficio tecnico regionale ordini la sospensione dei lavori dei quali si è accertata la violazione e di cui si è data notizia alla Procura della Repubblica:

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.

4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Art. 98 - Procedimento penale: contiene indicazioni in ordine al procedimento penale, prevedendo tra l'altro la citazione in giudizio del dirigente dell'ufficio tecnico regionale o di un suo delegato:

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.

2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.

3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

Art. 103 - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche: Individua i soggetti (tra i quali figurano anche gli uffici tecnici regionali) tenuti alla vigilanza sul rispetto delle norme tecniche nonché l'oggetto degli accertamenti.

È opportuno ricordare che la legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 - *Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741* - e la Delibera di Giunta regionale 21 marzo 1985, n. 49/42336 - *Criteri e modalità attuative della legge regionale n. 19 del 12 marzo 1985* - indicano che la denuncia lavori in zona sismica è valida anche ai fini della legge 5/11/71 n. 1086 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) qualora integrata dalla relazione illustrativa.